

# CITTÀ di FABRIANO

*PROVINCIA DI ANCONA*



## REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 161 del 20 dicembre 2005**

**Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 2 febbraio 2023**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune con particolare riferimento ai contratti di appalto di lavori, servizi, nonché forniture.
2. Sono escluse dal presente regolamento le convenzioni di cui all'art.30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché quelle disciplinate da particolari disposizioni, quali le convenzioni in materia di urbanistica, le forme di accordo previste dall'art.11 della legge 7 agosto 1990 n.241 e gli incarichi professionali.
3. Le spese in economia sono disciplinate da appositi regolamenti.
4. L'attività contrattuale resta in ogni caso disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, dalla normativa vigente ed in particolare:
  - dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
  - dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore,
  - dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. nonché dalle Direttive Comunitarie in vigore in materia di contrattualistica pubblica e da ogni altra normativa disciplinante la materia, ivi comprese la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e il codice civile in quanto applicabili. Dovranno essere altresì applicate le previsioni in materia del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'ente per il periodo di riferimento e del codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune. Si terrà conto inoltre delle linee guida vincolanti emanate dalla competente Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC.

## **Art. 2 - Principi informativi**

1. In tutte le fasi di svolgimento dell'attività contrattuale del Comune si perseguono obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità come definiti dalle linee guida ANAC n. 4 e si ispira a criteri di sostenibilità energetica e ambientale secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 3 - Pubblicità degli atti di gara**

1. Gli atti delle procedure di affidamento e le informazioni ad esse relative sono pubblicate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, dalla legge n. 190/2012 e dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 4 - Contenuto degli atti di gara**

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, gli avvisi, i bandi e le lettere di invito contengono gli elementi essenziali della gara, fra i quali:
  - a) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara;
  - b) il sistema di gara e le modalità di aggiudicazione;
  - c) i criteri e i parametri di valutazione nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - d) le modalità di presentazione e formulazione della offerta;
  - e) i documenti da allegare all'offerta;
  - f) l'importo, le modalità di presentazione e la data di scadenza della cauzione provvisoria;
  - g) il luogo in cui è possibile prendere visione del Capitolato speciale d'appalto e dei relativi elaborati (qualora non allegati alla lettera d'invito).

## **Art. 5 - La gara**

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, la commissione di gara è nominata dal Dirigente del Servizio che ha indetto la procedura dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è di norma composta da tre membri, salvo il caso in cui per la pluralità di specifiche competenze tecniche necessarie alla valutazione delle offerte sia necessaria la nomina di 5 componenti. Fino alla data in cui l'Autorità nazionale Anticorruzione dichiarerà operativo l'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso la stessa Autorità e superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, primo periodo, del D.Lgs.50/2016, il Presidente della commissione è scelto tra i Dirigenti del Comune dotati di specifiche competenze o, in mancanza tra i dipendenti di altri enti preferibilmente con qualifica dirigenziale o apicale ovvero tra esperti esterni dotati di adeguate competenze professionali. I restanti componenti della commissione giudicatrice sono scelti, di norma, tra i dipendenti del Comune, con profilo almeno pari a quello di istruttore direttivo, dotati di adeguate competenze professionali, nel rispetto del principio di rotazione. Successivamente alla data di inizio dell'operatività dell'Albo di cui sopra i componenti saranno scelti dal Dirigente del Servizio, mediante consultazione ed esame dei relativi curricula, tra i dipendenti del Comune iscritti nell'Albo stesso, ad eccezione del Presidente che verrà scelto tra i dipendenti di altre stazioni appaltanti o esperti nello specifico settore iscritti nella corrispondente sezione ordinaria dell'Albo. I componenti della commissione non devono in ogni caso versare nelle ipotesi di astensione e incompatibilità di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 e ne dichiarano l'assenza all'atto dell'accettazione dell'incarico con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, impegnandosi a comunicare al Dirigente competente per la nomina l'eventuale sopravvenienza di tali motivi ostativi. Nell'atto di nomina della commissione vengono altresì individuati un segretario verbalizzante ed un eventuale sostituto per il caso di assenza o impedimento, scelti tra i dipendenti del Comune, anche non iscritto all'Albo. Il provvedimento di nomina dei commissari ed i relativi curricula sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

2. Nei casi di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione dell'appalto concorso di lavori pubblici appositamente disciplinato, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

## **Art. 6 - Trattativa privata [ABROGATO]**

## **Art. 7 - Cauzione [ABROGATO]**

## **Art. 8 - Conclusione dei contratti**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 comma 6 ter del D.Lgs. 50/2016, il Rup procede di norma alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione prima del provvedimento di aggiudicazione, mediante il sistema Avcpass e, per le verifiche che questo non renda disponibili, mediante richiesta diretta al soggetto che detiene l'informazione. In tal caso l'aggiudicazione è immediatamente efficace. Qualora le verifiche siano effettuate dopo il provvedimento di aggiudicazione, con apposito provvedimento viene dato atto della intervenuta efficacia al positivo esito delle stesse.

2. [ABROGATO]

3. Il vincolo contrattuale a carico del Comune sorge solo con la stipulazione del contratto.

4. A seguito di aggiudicazione definitiva l'Ufficio Contratti invita l'aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro il termine, di volta in volta comunicato e, comunque, non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

5. Qualora il contraente non adempia nel termine assegnato o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno convenuto, l'aggiudicazione può essere revocata con specifica determinazione dirigenziale, salvo l'adozione dei conseguenti, ulteriori provvedimenti.

### **Art.9 – Spese contrattuali**

1. Ogni spesa connessa al contratto, compresi gli oneri fiscali, è a carico del contraente, salvo quanto previsto dalle leggi o qualora, per motivate ragioni, dette spese siano poste a carico del Comune.

2. L'Ufficio Contratti indica al contraente l'importo delle spese di contratto e gli oneri fiscali a suo carico, che devono essere versati prima della stipula del contratto.

### **Art. 10 - Forma dei contratti**

1. In presenza di aggiudicazione efficace si può procedere alla sottoscrizione del contratto, entro 60 giorni dalla stessa, previa acquisizione delle garanzie previste per legge e per capitolato e del DURC in corso di validità.

2. La stipula del contratto deve avvenire esclusivamente in modalità elettronica nelle seguenti forme:

- per i contratti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettere, tramite pec o strumento analogo;
- per i contratti di importo non superiore a 150.000 euro mediante scrittura privata elettronica, utilizzando le modalità previste per legge per garantire all'atto data certa e provvedendo alla sua conservazione;
- per importi contrattuali superiore a 150.000 euro, la stipula del contratto avviene in forma pubblica amministrativa elettronica, a cura dell'ufficiale rogante dell'ente, decorso, ove applicabile, il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016, previa acquisizione delle garanzie previste per legge e per capitolato, del DURC in corso di validità, della prescritta documentazione antimafia, e, comunque, nel rispetto di eventuali protocolli di legalità sottoscritti dall'ente.

### **Art. 11 - Ufficiale rogante**

1. I contratti del Comune nella forma pubblica amministrativa saranno rogati dal Segretario comunale a meno che una delle parti contraenti non domandi che il rogito avvenga a mezzo di un notaio.

2. Presso l'Ufficio Contratti sono conservati il repertorio e gli originali dei contratti.

### **Art. 12 - Diritti di segreteria**

1. I contratti del Comune sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria.

2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria ed è effettuata dall'Ufficio che cura la predisposizione degli atti contrattuali.

### **Art. 13 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente "Regolamento dei contratti", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 161 del 20.12.2005. È altresì abrogata ogni altra norma dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risulti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà espresso e necessario riferimento e rinvio al vigente codice dei contratti (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) e alla legislazione di settore vigente e a quella che entrerà in vigore successivamente.

3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio online del Comune della delibera di approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale.

